

Comunicato del Presidente del 03/04/2007

Trasmissione dei dati degli appalti di importo inferiore alla soglia di 150.000 EURO

Il Presidente

PREMESSO

- che con Comunicazione del 15 Dicembre 1999 sono state pubblicate sul Supplemento ordinario della G.U. n. 293 i criteri di trasmissione dei dati informativi sulle opere e/o lavori pubblici;
- che con successiva Comunicazione del 22 febbraio 2000, sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 43 é stata pubblicata una scheda-prospetto per la compilazione dei dati annuali relativi ai lavori affidati in economia di importo compreso tra 20.000 e 150.000 Euro, da inviarsi all'Osservatorio entro il 31 gennaio 2001;
- che con successiva Comunicazione pubblicata sulla G.U. n. 126 del 01 giugno 2000 é stato sospeso l'utilizzo della scheda D e della scheda E, sostituite da una scheda-prospetto, da inviare annualmente entro il 31 gennaio 2001, suddivisa in una sezione "avvio degli interventi" ed in una sezione "conclusione degli interventi";
- che le predette schede D ed E, sezione A e B si riferivano rispettivamente ai lavori affidati a trattativa privata di importo inferiore a 150.000 Euro ed a lavori aggiudicati per lo stesso importo;
- che con Comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001 il Consiglio dell'Autorità, allo scopo di semplificare l'invio delle informazioni relative ai lavori di importo inferiore a 150.000 Euro, ha deliberato di riunire in un'unica scheda oltre ai lavori aggiudicati ed a quelli affidati, anche i lavori affidati in economia - tramite cottimo - d'importo compreso tra 20.000 e 150.000 Euro; per le stesse finalità di semplificazione, il Consiglio dell'Autorità ha deliberato una cadenza trimestrale anziché annuale per l'invio delle informazioni riepilogative;

VISTO

- l'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevede che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alla quale sono attribuite nuove ed ulteriori competenze;
- il deliberato di questa Autorità in data 10 gennaio 2007 recante disposizioni attuative dell'articolo 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2007, e le relative istruzioni operative;

CONSIDERATO

- che numerose stazioni appaltanti hanno avanzato quesiti in ordine alla corretta interpretazione del comma 8 dell'articolo 7 del nuovo Codice degli appalti, in relazione, in particolare, alla trasmissione delle informazioni relative al riepilogo trimestrale degli appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche di importo inferiore ai 150.000 Euro, con riferimento sia ai settori ordinari, che a quelli speciali di cui all'articolo 238 del Codice;
- che occorre fornire chiarimenti ed indicazioni univoche agli operatori del mercato in ordine al corretto assolvimento degli obblighi informativi verso l'Autorità in relazione agli appalti di importo inferiore alla sopra richiamata soglia economica;

COMUNICA

- che l'invio dei dati relativi agli appalti di lavori afferenti ai settori ordinari di importo inferiore ai 150.000 Euro - nelle more del complessivo adeguamento del sistema informativo dell'Autorità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e della sua integrazione con il sistema SIMOG, di cui ai deliberati citati in premessa - dovrà continuare ad essere garantito da parte delle stazioni appaltanti, con le modalità già in uso, secondo le disposizioni di cui alla precedente Comunicazione del Presidente dell'Autorità pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 18 in data 23 gennaio 2001.

Si fa riserva di render note successivamente le variazioni nelle modalità di raccolta dei dati sugli appalti.

Roma, 3 aprile 2007

Il Presidente

Alfonso Maria Rossi Brigante